

COMUNE DI BERZO SAN FERMO PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060 Tel. 035/821122 – Fax 035/821442 P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 71

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE PARTE VARIABILE FONDO DECENTRATO 2014.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
MICHELI DANIELE	VICESINDACO	Presente
RIBOLI MONIA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3 Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PANTO' DR. NUNZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della determinazione n. 91 del 07.08.2015 con cui il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha provveduto a determinare la parte stabile del fondo di produttività 2014;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare l'eventuale parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione 2014, in ottemperanza a quanto sopra stabilito, non sono stati inseriti stanziamenti per il finanziamento aggiuntivo della parte variabile del fondo (articolo 15 commi 2 e 5 del CCNL 01/04/1999);

RICHIAMATE le previsioni di cui all'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999:" le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo";

VISTE in merito:

- la nota n. 81510 del 13/7/2011 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente, costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, non sono da assoggettare al limite dell'art. 9 comma 2 bis della l. n. 122/2010;
- la circolare della RGS n. 16 del 02/05/2012- pagg 129-138 (indicazioni per la compilazione del conto annuale) con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito :

la necessità di una loro ricognizione formale certificata dagli Organi di controllo;

- la non rilevanza di tali somme ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010;
- il parere ARAN n. 0023668 del 30/10/2012 " somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente " che , riprendendo in parte la circolare della RGS precedentemente citata, chiarisce che :
- "Nella costituzione del fondo risorse decentrate esistono sia le risorse stabili che variabili;
- Solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità (di natura stabile) possono essere utilizzate nell'anno successivo;
- Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione di istituti finanziati con risorse di natura variabile non possono essere portati ad incremento del fondo dell'anno successivo, ma costituiscono economie di bilancio (risorse art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/4/99, risorse ex art. 15, comma 1, lett. k);
- Ai fini del trasporto all'anno successivo è necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, attestante l'entità delle risorse precedentemente certificate che non saranno più utilizzate nell'anno di riferimento;

- Gli importi così calcolati devono essere depurati delle poste che non possono essere riportate nel nuovo fondo (es. i risparmi per assenze per malattia);
- Le risorse destinate "una tantum" all'anno successivo non rilevano ai fini della limitazione di cui all'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n,.122/2010 (non vanno inserite nell'importo del Fondo da comparare con quello del Fondo 2010 e nella base di calcolo sulla quale operare la riduzione proporzionale ai dipendenti cessati);

PRESO ATTO che non è prevista alcuna previsione della parte variabile dei relativi fondi di cui agli articoli 15 commi 2 e 5 del CCNL 01/04/1999;

RILEVATA la necessità di definire le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità (di natura stabile) che possono essere utilizzate nell'anno successivo (2014) e delle quote vincolate di cui all'articolo 15 comma 1 – lett. K) del CCNL 01/04/1999;

PRESO ATTO che ne le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità (di natura stabile) che possono essere utilizzate nell'anno successivo (2014) ne le quote vincolate di cui all'articolo 15 comma 1 – lett. K) del CCNL 01/04/1999 hanno margine di discrezionalità da parte della giunta e che il loro inserimento nel fondo decentrato ha carattere vincolante ed obbligatorio;

RILEVATO che ai fini dell'applicazione dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla citata disciplina di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), occorre in via preliminare rappresentare quanto segue:

- a) i vincoli del comma 2 bis (rispetto del limite 2010 e riduzione proporzionale del fondo) danno vita a due distinti controlli, da eseguirsi nella successione di seguito indicata in quanto possono dar luogo a due distinte e successive riduzioni;
- b) la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del corrispondente importo dell'anno 2010 si ritiene debba effettuarsi ponendo a confronto l'entità dei fondi relativi agli esercizi 2010 2014, considerati, entrambi:
- al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1 999 relative alle incentivazioni per la progettazione di opere pubbliche in quanto si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'Amministrazione che afferiscono, inoltre, ad un numero ben individuabile di dipendenti;
- al netto delle eventuali economie provenienti dall'anno precedente e delle aggiunte derivanti dagli anni pregressi (Deliberazione Corte dei Conti –Sezione Toscana – n. 519/2011);

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 15 comma 1 - lett. k) del CCNL 01/04/1999 e CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 3 afferente le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge: remunerazione attività di recupero ICI ai sensi Regolamento comunale, progettazione lavori pubblici e urbanistica somme erogate in relazione all'applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea;

VISTA la deliberazione, fra le altre, della Sezione Regionale Piemonte nr. 10/2010 dalla quale si evince che le spese sostenute per la liquidazione degli incentivi alla progettazione llpp, degli incentivi per recupero ICI e diritti di rogito non sono da considerarsi spesa di personale;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 9 comma 2 bis del DL78/2010 s.m.i. in merito al congelamento del fondo per le risorse decentrate per il triennio 2011-2013;

VERIFICATO che la costituzione del fondo 2014 non supera l'importo del fondo per la contrattazione decentrata dell'anno 2010;

RICHIAMATO il principio contabile 5.2 della nuova contabilità finanziaria il quale alla lettera a) sezione 3 il quale prevede che "le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello a cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.... In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.";

RITENUTO seguito esegesi del principio contabile 5.2 e per quanto sopra indicato che le spese per il trattamento accessorio e premiante dell'esercizio 2014, sono confluite nell'avanzo vincolato e che ai fini della relativa applicazione dovrà essere applicata apposita variazione al bilancio 2015, secondo le indicazioni per principio contabile 5.2 punti 2) e 3);

VISTO L'articolo 1, commi 557 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali prevedono che:

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati 0 comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

VISTO l'art. 76, comma 4 D.L. n. 112/2008 che dispone che: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."

PRESO ATTO, pertanto, che dal quadro normativo sin qui delineato, emerge che i principi generali che ispirano il legislatore in materia di spese per il personale degli enti locali che soggiacciono ai vincoli del patto di stabilità interno sono due. Il primo è quello per cui gli enti locali, oltre a dover rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno, devono altresì assicurare la riduzione della spesa del personale (commi 557, 557 bis e 557 ter dell'art. 1 della legge 296/2006). Il secondo principio è quello per cui l'obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell'ente locale (art. 76 D.L. n. 133/08, come convertito nella legge n. 112/08);

VISTO l'articolo 54 del D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150 il quale nell'introdurre significative modifiche al D.lgs 165/2001 ha stabilito fra l'altro che le "pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione" (comma 3 –bis) e che "gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa (comma 3 quinquies);

ACQUISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL;

Tutto ciò premesso e ritenuto, con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

- 1)Di prendere atto che non è prevista alcuna integrazione di cui di cui agli articoli 15 commi 2 e 5 del CCNL 01/04/1999;
- 2)Di prendere atto della determinazione della parte stabile del fondo 2014 come riportata nella determinazione n. 91 del 07.08.2015;
- 5)Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il suesteso atto, certifica che il medesimo risulta assunto in conformita' alle normative vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti attinenti la materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE PANTO' DR. NUNZIO IL SINDACO IL
TRAPLETTI LUCIANO
OTOPIU MILITARIO
OTOPIU M

IL SEGRETARIO COMUNALE

PANTO DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
- viene oggi trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Addi, . 23 SET. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. Addì,

> IL SEGRETARIO COMUNALE PANTO' DR. NUNZIO